



Comune di Pelago

Provincia di Firenze

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 14-03-2025

**Oggetto: ORDINANZA DI EVACUAZIONE DEI PIANI INTERRATI E DEI PIANI
TERRA DI ABITAZIONI SITUATE IN ZONE CRITICHE**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 1/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

Considerato che l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto il bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) in data 14/03/2025, in attuazione dell’art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2015;

Premesso che, a seguito della pubblicazione del bollettino meteo emesso dal Centro Funzionale Regionale (C.F.R.) in data 14/03/2025 ore 10.45, è stata emanata, per i territori della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Prato, Pistoia e Pisa, un’allerta meteo codice colore ROSSO dalle ore 12.00 del 14/03/2025 fino alle 14.00 del 15/03/2025 per criticità relative al reticolo idraulico maggiore;

Considerato che è previsto un innalzamento del livello dei fiumi Arno e Sieve e dei torrenti e rii minori, tale da far prefigurare esondazioni in alcuni punti del territorio comunale e che eventuali allagamenti possono costituire pericolo per gli occupanti dei piani bassi di alcune abitazioni poste nei pressi dei suddetti corsi d’acqua, entro zone di attenzione;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'utilizzo dei piani interrati, seminterrati e piani terra di alcuni edifici ricadenti nel perimetro del Comune nelle aree considerate maggiormente esposte.

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;

Visti il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54, e i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

Visto il D.Lgs.1/2018 e s.m.i.;

in relazione allo stato di allerta rosso emesso dal Centro Funzionale Regionale in via contingibile e urgente, dalla pubblicazione all'albo e dalla notifica della presente ordinanza fino al termine del suddetto stato di emergenza e rientro delle criticità, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo

ORDINA

di evacuare i piani interrati, seminterrati e i piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori, individuando autonomamente alternative praticabili (ad es. ospitalità presso conoscenti/parenti) ai residenti e dimoranti nelle seguenti strade collocate nella frazione di San Francesco del Comune di Pelago:

- via Forlivese dal civico 63 al civico 105 (solo numeri dispari lato fiume);
- via del Molino dal civico 1 al civico 43 (solo numeri dispari lato fiume);

nelle stesse strade è fatto divieto di stazionare ed occupare locali seminterrati e garage ed attività commerciali collocati al piano terreno.

- le persone interessate dall'evacuazione che non possono trovare ospitalità presso parenti o conoscenti verranno collocate presso le strutture comunali;

- si interdice la sosta dei veicoli nel parcheggio di via del Molino – San Francesco e nelle aree di sosta pubbliche e private in prossimità del fiume Sieve, in particolare l'area di sosta collocata in prossimità del Bar Sottani e dell'impianto sportivo dell'Albereta.

- In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza .

- Si invita, infine, la cittadinanza a limitare l'utilizzo dei mezzi privati per i soli casi di effettiva ed improrogabile necessità.

- E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile

DISPONE

1. la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, e mediante notifica ai diretti interessati. Comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

2. la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:

- alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
- all'ufficio della Protezione civile dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Segreteria;

INFORMA

1. che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
2. ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Nicola Povoleri